

SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA (FA)

Premesso che:

- a. con deliberazione n. 82 del 24.02.2025, recante “*Servizi di collegamento marittimo ad alta valenza turistica Anni 2025 - 2028. Indirizzi*”, la Giunta regionale della Campania nel confermare, nell'ambito dell'attività di pianificazione e programmazione della rete dei servizi di trasporto pubblico, locale, i servizi di trasporto marittimo ad alta valenza turistica sul versante cilentano e flegreo, ha formulato indirizzo al fine del rinnovo, con periodicità da giugno a settembre, del Progetto di linee di trasporto marittimo ad alta valenza turistica, riferito al versante cilentano per le annualità 2025-2026-2027-2028 ed a quello flegreo per le annualità 2026-2027-2028, unitamente al piano tariffario aggiornato, alla medesima allegato;
- b. con la citata DGR, tra l'altro, si è proceduto ad incaricare la Direzione Generale per la Mobilità di approvare i programmi di esercizio, con indicazione del periodo di riferimento, previa verifica, con le Autorità marittime competenti, della disponibilità degli accosti per i porti interessati dalla programmazione, nonché, in conformità alla normativa europea di settore, di attivare le procedure per la consultazione del libero mercato di riferimento, al fine di verificare la sussistenza di un interesse economico totale o parziale da parte degli operatori di settore per la fornitura dei servizi in regime di libero mercato e con obbligo di servizio pubblico, senza oneri economici per la Regione;
- c. con decreto n. sono stati approvati gli schemi di “Avviso per la manifestazione di interesse e richiesta di autorizzazione all'esercizio dei servizi di collegamento marittimo ad alta valenza turistica, con obbligo di servizio pubblico” per i versanti cilentano (anni 2025 - 2026 - 2027 - 2028) e flegreo (anni 2026 -2027 – 2028), i modelli di istanza e le schede dei programmi di esercizio;
- d. i suddetti Avvisi, ai fini dell'emanazione del provvedimento autorizzatorio, obbligano l'operatore interessato a prestare idonea garanzia per un importo di € 100.000,00 a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dal citato provvedimento di autorizzazione in materia di regolarità e livelli tariffari massimi previsti dalla DGR n. n. 82 del 24 febbraio 2025 ed agli obblighi di cui al Regolamento (UE) n. 1177/2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne ed al correlato Decreto Legislativo 29 luglio 2015 , n. 129, che la Regione si riserva di attivare secondo la propria discrezionalità ed in proporzione alla gravità della contestazione;
- e. il/la Sig./Sig.ra nato/a a il Cod. Fiscale, in proprio/in qualità di legale rappresentante dell'impresa, con sede legale in, P. IVA n., iscritta nel Registro delle imprese di al n., (in seguito denominato “Contraente”) ha presentato manifestazione di interesse per (barrare):
- Versante Cilentano: Linea A1 – A2;
 - Versante Cilentano: Linea B1 – B2;
 - Versante Flegreo;
- f. la garanzia di cui sopra deve essere incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata da imprese bancarie o assicurative o dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, di importo pari ad € 100.000 (centomila/00);
- g. la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria ha preso visione degli atti sopra indicati;
- h. - la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria è surrogata, nei limiti di quanto corrisposto alla Regione Campani, in tutti i diritti, ragioni ed azioni a quest'ultimo spettanti nei confronti del Contraente, suoi successori ed aventi causa per qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 c.c.;
- i. - la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria ha sempre onorato i propri impegni con l'Ente garantito;

Tutto ciò premesso

che forma parte integrante del presente atto, la sottoscritta (in seguito denominata per brevità “**Banca**” o “**Società**”) con sede legale in via iscritta nel registro delle imprese di al n., iscritta all'albo/elenco a mezzo dei sottoscritti/o signori/e:

..... nato a il nato a il nella loro rispettiva qualità di, casella di P.E.C.

dichiara

di costituirsi con il presente atto fideiussore nell'interesse del Contraente ed a favore della Regione Campania (di seguito denominata “**Ente garantito**”), fino alla concorrenza dell'importo di Euro 100.000 (centomila/00)

Condizioni generali

Articolo 1 – Oggetto della garanzia

La “Società”, rappresentata come sopra, garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente all'“Ente garantito”, nei limiti della somma sopra dichiarata, il pagamento della somma complessiva di Euro 100.000,00 (centomila/00), a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dal provvedimento di autorizzazione.

Articolo 2 – Durata della garanzia e svincolo

La garanzia ha durata ed efficacia dalla data del rilascio fino allo scadere del decimo mese successivo al termine previsto per l'espletamento del servizio (31/07/2029).

La garanzia è svincolata mediante provvedimento della Regione Campania – Direzione Generale per la Mobilità, copia del quale sarà trasmessa all'impresa Contraente ed alla Società.

Articolo 3 – Pagamento del rimborso e rinunce

La "Società" si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta da parte dell' "Ente garantito" e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata, cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione anche nel caso che il "Contraente" sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di mancato adeguamento della durata della garanzia da parte della "Società".

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall' "Ente garantito" a mezzo posta elettronica certificata intestata alla "Società", così come risultante dalla premessa.

La "Società" rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il "Contraente" e, nell'ambito del periodo di durata della garanzia di cui all'articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ.

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi, la "Società" corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato dei punti percentuali previsti dall'art. 99, secondo comma, lettera b), del Reg. (CE) n. 1046/2018 con decorrenza dal sedicesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.

La "Società" accetta che nella richiesta di rimborso, effettuata dall' "Ente garantito" venga specificato il numero del conto bancario sul quale devono essere versate le somme da rimborsare.

Articolo 4 – Inefficacia di clausole limitative della garanzia

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.

Il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto all' "Ente garantito", in deroga all'art. 1901 del c.c.

Articolo 5 – Requisiti soggettivi

La "Società" dichiara, secondo il caso, di possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 14:

- 1) se Banca di essere iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia;
- 2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo 15 - cauzioni presso l'IVASS;
- 3) se Società finanziaria, di essere iscritta nell'albo unico di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 14.¹

Articolo 6 – Forma delle comunicazioni alla "Società"

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla "Società" in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata, indirizzati al domicilio della "Società", così come risultante dalla premessa, o all'Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

Articolo 7 – Foro competente

In caso di controversia tra "Società", "Contraente", "Ente garantito" sorta sulla presente garanzia il Foro competente è esclusivamente quello di Napoli.

A tal fine "Società", "Contraente" e "Ente garantito" prendono atto che è volontà delle parti non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma anche di escludere la concorrenza del Foro designato con quelli previsti dalla legge in alternativa.

¹ Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri, in linea con le disposizioni contenute nel Dlgs 141/2010, che nell'introdurre modifiche all'art. 107 del TUB, prevedono espressamente quale condizione essenziale per l'ottenimento dell'autorizzazione che "la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica". Il riferimento all'albo unico tiene conto del fatto che il 12/05/2016 si è concluso il regime transitorio introdotto dal D. Lgs. n. 141/2010 di modifica degli artt. 106 e 107 del TUB, le cui norme attuative sono state dettate da un intervento di natura regolamentare (DM 2 aprile 2015, n. 53 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante disposizioni in materia di intermediari finanziari), da un intervento di prassi (Circolare Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015 contenente disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari) e dal DM 23 dicembre 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (recante disposizioni per i confidi minori ed il relativo Organismo). Si veda anche la Decisione di Giunta regionale n. 3 del 23/7/2012.

Articolo 8 - Clausole finali

Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata qualora nel termine di 45 giorni dalla data di ricevimento, da parte del "Ente garantito" non sia comunicato al "Contraente" che la garanzia fideiussoria non è ritenuta valida.

Contraente

Società (2)

(firma autenticata)

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto "Contraente" e la "Società" dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle condizioni generali:

Art. 1 (Oggetto della garanzia)

Art. 2 (Durata della garanzia e svincolo)

Art. 3 (Pagamento del rimborso e rinunce)

Art. 4 (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)

Art. 5 (Requisiti soggettivi)

Art. 6 (Forma della comunicazione alla "Società")

Art. 7 (Foro competente)

Contraente

Società (2)

(firma autenticata)

2. Sottoscrivere in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata con attestazione dei poteri di firma